



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto interministeriale n. 71355 del 14/02/2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.09.2013, successivamente integrato dal verbale d'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.12.2013, relativo alla società **RE.CO.R. SRL in fallimento** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e successiva istanza di rettifica presentate dall'azienda **RE.CO.R. SRL in fallimento**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 24.07.2013 al 31.12.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definiti negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.09.2013 e 04.12.2013, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società **RE.CO.R. SRL in fallimento** dipendenti presso le sedi di:

- Bologna (BO): n. 7 lavoratori, di cui n. 5 *full time*, n. 1 *part time* all'80% sospesi a rotazione con una riduzione oraria massima del 50% dell'orario di lavoro per il periodo dal 24.07.2013 al 15.10.2013 e a zero ore senza rotazione dal 16.10.2013 al 31.12.2013 e n. 1 *full time* sospeso a rotazione con una riduzione oraria massima del 50% dell'orario di lavoro per il periodo dal 24.07.2013 al 15.10.2013 e a zero ore senza rotazione dal 16.10.2013 al 02.11.2013;
- Verona (VR): n. 1 lavoratore *full time* sospeso a rotazione con una riduzione oraria massima del 50% dell'orario di lavoro per il periodo dal



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

24.07.2013 al 15.10.2013 e a zero ore senza rotazione dal 16.10.2013 al 31.12.2013;

- Venezia (VE): n. 5 lavoratori, di cui n. 4 *full time* e n. 1 *part time* al 7,50%, sospesi a rotazione con una riduzione oraria massima del 50% dell'orario di lavoro per il periodo dal 24.07.2013 al 15.10.2013 e a zero ore senza rotazione dal 16.10.2013 al 31.12.2013;
- Udine (UD): n. 2 lavoratori *full time* sospesi a rotazione con una riduzione oraria massima del 50% dell'orario di lavoro per il periodo dal 24.07.2013 al 15.10.2013 e a zero ore senza rotazione dal 16.10.2013 al 31.12.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 98.131,23 (novantottomilacentotrentuno/23).



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice Fiscale:02572450407

Matricola INPS: 1314084560

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 98.131,23 (novantottomilacentotrentuno/23) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 28/07/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan